

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418

https://istitutocomprensivotropea.edu.it vvic82200d@istruzione.it - vvic82200d@pec.istruzione.it C.M.: VVIC82200D - C.F.: 96012410799



Tropea, 22/09/2023 Circolare n. 27

> Al personale ATA Al DSGA Agli atti -Al Sito Web

Oggetto: Calcolo ferie Personale ATA

Si porta a conoscenza del personale ATA il calcolo da considerare per la quantificazione delle ferie per servizio basato su 5 giorni settimanali:

In caso di orario articolato su cinque giorni, se il dipendente è assente in una giornata compresa tra lunedì e venerdì (a qualsiasi titolo: permesso, malattia, festività) in detta giornata si applicherà la disciplina relativa all'istituto contrattuale utilizzato indipendentemente dalle ore lavorative previste in quanto trattasi di istituti fruibili a giornata e non in modalità oraria.

L'unica particolarità è prevista per le ferie.

Il MIUR con CM n. 155 del 6 maggio 1989 ha precisato che, indipendentemente dalle turnazioni effettuate (su 6 o su 5 giorni lavorativi), la normale settimana lavorativa del personale scolastico rimaneva stabilita in 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie di cui al DPR 395/88.

Il CCNL 2007 all'art. 13, comma 5, prevede che in caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Da quanto sopra risulta pertanto evidente che le ferie annuali del personale ATA, indipendentemente dall'orario settimanale effettuato, devono essere sempre rapportate a 32 giorni effettivi (sul presupposto di dipendente con più di tre anni di servizio prestati a qualsiasi titolo).

Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi, meno di 6 giorni nell'arco di un determinata settimana, queste comportano un computo maggiorato del 20%.

La norma vuole, evidentemente, non determinare sperequazioni rispetto a coloro che richiedono periodi di ferie al cui interno è collocato il giorno lavorativo in cui i dipendenti non sono in servizio (di norma il sabato) che, come già affermato sopra, deve essere incluso nei 32 giorni di ferie spettanti.

Quindi, in caso di orario su cinque giorni settimanali nel caso in cui il lavoratore richieda un solo giorno di ferie o un periodo inferiore alla settimana (ad es. lunedì e martedì; martedì e mercoledì ...) questi giorni impediscono al lavoratore di completare l'orario settimanale e quindi vanno calcolati nella misura di 1,2 per ogni giorno.

Pertanto 1 giorno singolo di ferie viene calcolato 1,2 da scomputare dai 32 giorni previsti;

- 2 giorni di ferie varranno 2,4 da scomputare dai 32 giorni previsti;
- 3 giorni 3,6 da scomputare e così via.

La suddetta disposizione di cui all'art. 13 comma 5 CCNL 2007, specifica per le ferie, non si applica alle festività soppresse non essendo stata richiamata nell'art. 14 del CCNL 2007 e quindi al personale spettano quattro giorni a titolo di festività ad anno scolastico indipendentemente dalla articolazione dell'orario settimanale ed ogni giornata richiesta è considerata nella misura di 1 e non di 1,2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Francesco Fiumara

Responsabile del procedimento: DSGA Annunziata Vargiu Responsabile dell'istruttoria: A.A. Salvatore Baldo